



GIUNTA REGIONALE

**DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE
GOVERNO DEL TERRITORIO E
POLITICHE AMBIENTALI
DPC**

SERVIZIO GENIO CIVILE PESCARA

**COMITATO REGIONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
SEZIONE LAVORI PUBBLICI
C.R.T.A.**

ADUNANZA DEL 25/11/2015

PARERE N° 9

ARGOMENTO

A.S.L. n. 1 Avezzano, Sulmona, L'Aquila - Lavori ex Art. 71, L. 23/12/1988 n. 448 - Contratto del 30/10/2007 - rep. 688 del 08/11/2007 - Piano straordinario di interventi per la riqualificazione assistenza sanitaria Città di L'Aquila - Richiesta Parere Art. 3 - co. 1 - lett. d) - L.R. 02/12/2011 n° 40.

RELATORI

Ing. Vicaretti
Ing. Lopez
Geom. Di Emidio
Geol. Tullo
Avv. Mastrangelo
Arch. Chiavaroli
Ing. D'Ermilio
Arch. Fabbicchi
Ing. Misantoni

IL COMITATO

VISTO il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 - *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e s.m.i.*;

VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 - *Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12/04/06 n. 163 e s.m.i.*;

VISTO il D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 - *Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro e s.m.i.*;

VISTA la L.R. 02/12/2011 n. 40 - *Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori Pubblici e s.m.i.*;

RICHIAMATI i precedenti Pareri espressi sull'argomento n. 14 del 06/12/2005 e n. 4/10 del 25/01/2011;

VISTA la nota n. 82631 del 21/07/2015, con la quale la A.S.L. n. 1 Avezzano, Sulmona, L'Aquila - U.O.C. Lavori Pubblici e Investimenti - ha trasmesso, per esame e parere, la documentazione relativa all'intervento in argomento;

VISTE le successive note della A.S.L. n. 1 Avezzano, Sulmona, L'Aquila - U.O.C. Lavori Pubblici e Investimenti: n. 104417 del 11/09/2015; comunicazione P.E.C. s.p. in data 27/10/2015 e n. 133495 del 12/11/2015, con le quali sono stati trasmesse le integrazioni alla documentazione originaria presentata;

VISTA la Delibera del Direttore Generale della A.S.L. n. 1 Avezzano, Sulmona, L'Aquila n. 1971 del 10/11/2014, in allegato alla citata nota n. 104417 del 11/09/2015 della stessa A.S.L. n. 1;

VISTO la documentazione prodotta dallo Studio Legale Avv. Antonella Bosco, in allegato alla citata nota n. 104417 del 11/09/2015 della stessa A.S.L.;

VISTA la relazione della Sottosezione;

VISTA la documentazione stessa;

UDITI i Relatori.

PREMESSO:

- Le opere di che trattasi consistono, in sintesi, nel piano straordinario di interventi per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nella Città di L'Aquila presso il Presidio Ospedaliero San Salvatore. La richiesta di Parere è stata disposta dalla A.S.L. n. 1 Avezzano, Sulmona, L'Aquila - U.O.C. Lavori Pubblici e Investimenti (di seguito: ASL 1) in base all'Art. 3 - co. 1 - lett. d) - della L.R. 02/12/2011 n° 40;
- L'importo delle riserve (numerate dal n. 1 al n. 4 e riserva n. 9) oggetto di accordo transattivo richieste dall'Appaltatore ammonta ad € 15.939.242,61, quelle riconosciute dalla Commissione ex Art. 240 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 ammonta ad € 5.488.906,37 (numerate dal n. 1 al n. 4 e riserva n. 9) come riportato nella relazione del RdP giusta nota n. 82631 del 21/07/2015;
- La revisione del conteggio delle riserve di cui al capoverso precedente effettuata dallo Studio Legale Avv. Antonella Bosco, ammonta ad € 7.165.160,05 nell'ipotesi di mancato utile valutato al 10% e ad € 4.916.704,40 nell'ipotesi di mancato utile valutato al 5%.

CONSIDERATO:

- che la Sottosezione, nell'adunanza del 11/08/2015, ha convocato per il 31/08/2015 il Responsabile del Procedimento (di seguito: RdP) al fine di illustrare l'intera procedura in argomento. Convocazione resa con nota n. RA/212374 del 13/08/2015;
- che la Sottosezione, nell'adunanza del 31/08/2015, ha ascoltato il RdP ed il Direttore dei Lavori (di seguito: DL) ognuno dei quali, per le relative competenze, hanno illustrato gli atti presentati con la citata nota n. 82631 del 21/07/2015;
- che nella medesima seduta del 31/08/2015 la Sottosezione, preso atto dell'attivazione da parte della Stazione Appaltante (di seguito: SA) di un procedimento di accordo bonario con una specifica Commissione nominata in proposito, ha richiesto al RdP le seguenti integrazioni: nota ASL 1 n. 82631 del 21/07/2015 completa; Provvedimento di nomina Commissione ex Art. 240 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163; Parere Avv. Bosco; Relazioni riservate del DL, della Commissione di Collaudo e del RdP sulle riserve espresse. Richieste rese con nota n. RA/223847 del 03/09/2015;
- che la Sottosezione, nell'adunanza del 13/10/2015, ha richiesto alla SA chiarimenti, sostenuti da specifici atti emanati dalla ASL 1, riguardo le prerogative della Commissione nominata secondo l'Art. 240 - co. 11 - del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163. Richieste rese con ulteriore nota n. RA/257856 del 13/10/2015;
- che, nell'intento di permettere la definizione dell'esame da parte della Sottosezione, con nota n. RA/283470 del 10/11/2015 ed a seguito di replica ASL 1 con la citata P.E.C. del 27/10/2015, il Servizio competente ha sollecitato l'integrazione degli atti necessari al riscontro della nota di cui al precedente capoverso;
- che, con la citata nota ASL 1 n. 133495 del 12/11/2015, il RdP ha specificato il potere non vincolante della Commissione ex Art. 240 D.Lgs. n. 163/2006;
- che la Sottosezione, appositamente riunita in data odierna, sulla base di quanto acquisito dalla ASL 1 nella nota di riscontro di cui al precedente capoverso, benché non siano stati prodotti atti e provvedimenti in merito, ha preso atto di quanto esposto dal RdP in merito alla Commissione ex Art. 240 D.Lgs. n. 163/2006.

DATO ATTO:

- che la SA, ha di fatto manifestato la propria volontà a pervenire ad un accordo transattivo attraverso la nomina di un componente della Commissione ex Art. 240 D.Lgs. n. 163/2006 e, successivamente, ha confermato tale volontà attraverso la nomina di un supporto legale per la definizione dell'accordo bonario;

- della dichiarazione del RdP riguardo la mancanza del potere vincolante della Commissione ex Art. 240 D.Lgs. n. 163/2006 giusta nota ASL 1 n. 133495 del 12/11/2015;
- che l'Art. 160 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, prevede specifiche indicazioni ai commi 2 e 3;
- che l'Art. 240 bis del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 prevede che *l'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale*;

PRESO ATTO:

- delle risultanze dei lavori condotti dalla Commissione di cui all'Art. 240 D.Lgs. n. 163/2006 e della successiva rielaborazione dei conteggi sulle riserve dalla n. 1 alla n. 4 con l'aggiunta della riserva n. 9, effettuata dallo Studio Legale Avv. Antonella Bosco;
- e verificato che il Legale nominato dalla SA ha proposto di concludere un componimento bonario con l'Appaltatore ad un importo che, nel valore medio tra le ipotesi prospettate, non si discosta dagli importi ai quali è pervenuta la suddetta Commissione ex Art. 240 D.Lgs. n. 163/2006.

Ciò premesso e considerato

in seconda sessione, all'unanimità, ritiene che il RdP rielabori il conteggio delle riserve riconoscibili, tenendo conto che occorre rispettare quanto previsto dall'Art. 160 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 il quale riporta, ai commi 2 e 3:

2. Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:

- a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera b), rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 144, comma 4, computati sulla percentuale prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera c), rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 158, comma 5;
- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

3. Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

Occorre inoltre rispettare l'Art. 240 bis del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, il quale prevede che *l'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale*.

IL PRESIDENTE
Dott. Ing. Vittorio Di Biase

